

in pegno presso l' I. N. A. rappresenterebbero due terzi del pacchetto azionario dell' E. C. I.;

10°). l' E. C. I. si obbligherebbe a mettere a disposizione dell' I. N. A., a semplice richiesta di quest' ultimo, i bordereaux riguardanti i cinema indicati al precedente n. 5, per quegli accertamenti che l' I. N. A. a suo insindacabile giudizio ritenga di effettuare.

L' operazione dovrebbe, come per quella dell' E. N. I. C., essere subordinata all' autorizzazione dei competenti Ministeri ai sensi dell' art. 13 n. 14 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 766, non rientrando l' operazione stessa tra quelle indicate dalla legge regolatrice dell' I. N. A.

Si sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di:

a). consentire all' E. N. I. C. il richiesto finanziamento di £ 300 milioni nei termini sopra esposti, sempre beninteso, previa autorizzazione dei competenti Ministeri e determinare:

1°). se il tasso di interesse da applicarsi all' operazione debba essere mantenuto nella misura stabilita per il precedente